

Prot. 1525/2019



TRIBUNALE DI TRANI

COMUNICATO

Al sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE

All' A.N.A.C.I.
ROMA

All' A.N.A.C.I.
BA - BAT

All' A.L.A.C
BARI

All' A.N.AMM.I
BAT

All' A.I.A.C.
BARI

IL PRESIDENTE

visto l'art. 1129 c.c., che regola i presupposti e le modalità della nomina dell'amministratore di condominio da parte dell'Autorità giudiziaria;

letto l'art. 71 bis disp.att. c.c., come introdotto dall'art.25 della legge 11/12/2012, n. 220, che specifica i requisiti soggettivi minimi occorrenti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio;

ravvista l'opportunità di istituire presso questo Tribunale un elenco di amministratori di condominio, dal quale attingere allo scopo di assicurare che il conferimento delle nomine avvenga secondo criteri di competenza, rotazione e pubblicità;

DISPONE

1. la formazione di un Elenco degli amministratori di condominio che possono essere nominati dai Giudici del Tribunale di Trani nei casi ed ai sensi dell'art. 1129 c.c..
2. Gli amministratori, oltre a quanto previsto dall'art. 1129 c.c. e da ogni altra disposizione di legge, esercitano le attribuzioni elencate nell'art. 1130 c.c..

3. Possono essere inseriti nell' Elenco coloro che:
 - a) abbiano la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di appello di Bari;
 - b) siano di condotta morale irreprensibile;
 - c) abbiano il godimento dei diritti civili, non siano interdetti o inabilitati e non siano indicati nell'elenco dei protesti cambiari;
 - d) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, né siano condannati a pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - f) abbiano conseguito almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - g) siano dotati di specifica competenza tecnica nella gestione dei condomini;
 - h) abbiano frequentato un corso iniziale di formazione in materia di amministrazione condominiale e dei corsi annuali di aggiornamento nella stessa materia così come previsto dal D.M. 140/2014 (salva la deroga ammessa dall'art. 71 *bis*, co V, disp. att. c.c.);

4. Nella domanda devono essere indicati a pena di inammissibilità:
 - a) cognome e nome del richiedente;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) residenza ed indirizzo dello studio professionale (indicare via, numero civico, città, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e/o certificata).

5. Nella domanda devono essere altresì dichiarati a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) residenza o il domicilio nel distretto della Corte di appello di Bari;
 - c) godimento dei diritti civili e politici (oppure i motivi del mancato godimento di tali diritti);
 - d) mancanza di pronunce di interdizione o inabilitazione e del proprio nominativo nell'elenco dei protesti cambiari;
 - e) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per delitti non colposi (oppure le eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso);
 - f) assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - g) titolo professionale e data di eventuale iscrizione nel relativo Albo (come quello degli avvocati, commercialisti, ragionieri, ingegneri, architetti, geometri etc.);
 - h) quale corso di formazione in materia di amministrazione condominiale frequentato e/o abbiano frequentato (ovvero, nel caso di deroga ex art. 71 *bis* citato quale condominio abbiano amministrato per almeno un anno nel triennio ivi specificato);

- i) pregresse esperienze di amministrazione condominiale (con specificazione delle gestioni volontarie e di quelle giudiziarie);
6. Le domande per l'inserimento nell'Elenco sono raccolte dalle Associazioni in indirizzo le quali, verificato il possesso dei requisiti richiesti di cui ai numeri precedenti del presente comunicato, indirizzeranno le stesse al Presidente del Tribunale di Trani tramite l'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio:
segreteria presidenza.tribunale.trani@giustizia.it
ovvero tramite deposito in forma cartacea presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale di Trani.
7. Il richiedente deve assumere in domanda l'impegno di comunicare entro trenta giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all' inserimento nell'Elenco;
8. Alla domanda devono essere allegati:
- a) copia non autentica di valido documento di identità o di riconoscimento equipollente;
 - b) *curriculum vitae* e i documenti diretti a dimostrare l'esperienza e la qualificazione professionale.
9. L'Elenco degli amministratori è tenuto presso la cancelleria di Volontaria Giurisdizione.
10. Il richiedente deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs n. 196/2003, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
11. Le medesime informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

Trani, 12 giugno 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott. Antonio de Luce

